COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.6.2013
COM(2013) 412 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1523/2007 che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1523/2007 che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. CONTESTO

Il regolamento (CE) n. 1523/2007[1] vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono

Il divieto è stato adottato al fine di rispondere alle istanze dei cittadini europei, che ritengono gatti e cani animali da compagnia e quindi non desiderano acquistare prodotti contenenti pellicce di tali animali.

Esso armonizza le misure necessarie per vietare le pellicce di cane e di gatto e i prodotti che le contengono a livello di UE, dal momento che quindici Stati membri[2] avevano adottato disposizioni nazionali miranti a limitare la produzione e il commercio di pellicce di cane e di gatto.

Tali pellicce non sono facilmente distinguibili da altri tipi di pelliccia o materiale sintetico impiegato per imitarla, in particolare nei casi in cui la pelliccia viene usata come fodera o ornamento per indumenti (come ad esempio il collo di un soprabito) o per giocattoli o accessori (come i portachiavi con animaletti).

Il divieto sulle pellicce di cane e di gatto è d'applicazione nell'Unione europea dal 31 dicembre 2008.

L'articolo 7 del regolamento dispone che "la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente regolamento, anche in ambito doganale, entro il 31 dicembre 2010". La presente relazione è la risposta della Commissione a tale richiesta.

La relazione intende fornire una panoramica sull'attuazione del divieto sulle pellicce di cane e di gatto nell'UE nel 2009 e nel 2010. L'adozione della relazione è stata posposta perché gli Stati membri avevano bisogno di raccogliere maggiori informazioni sull'attuazione del divieto. Alcuni dati sono pervenuti soltanto all'inizio del 2012 e un'analisi completa non è stata possibile che nel corso dello stesso anno.

La relazione descrive i provvedimenti di applicazione posti in atto dagli Stati membri per impedire la commercializzazione, l'importazione o l'esportazione dal territorio dell'Unione di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. In particolare, la relazione fornisce una panoramica sui metodi di analisi utilizzati dagli Stati membri per identificare la specie d'origine delle pellicce e sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni. La relazione evidenzia le

[1] Regolamento (CE) n. 1523/2007, dell'11 dicembre 2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono; GU L 343 del 27.12.2007, pag. 1.

[2] La relazione riguarda l'applicazione del regolamento per il periodo compreso tra il 2009 e il 2010.

principali questioni segnalate alla Commissione dalle parti interessate e dagli Stati membri riguardo all'applicazione dei provvedimenti.

Il documento descrive infine in che modo le parti interessate percepiscono l'effetto dell'applicazione del presente regolamento.

2. OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI

L'applicazione del divieto è di competenza in primo luogo degli Stati membri[3].

Essi sono inoltre tenuti a:

– informare la Commissione in merito ai metodi di analisi che utilizzano per identificare la specie d'origine delle pellicce (articolo 5 del regolamento);

– stabilire e notificare alla Commissione le disposizioni in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione del regolamento (articolo 8 di detto regolamento).

3. METODOLOGIA

Per elaborare la relazione la Commissione si è servita delle seguenti fonti di informazione:

– le risposte degli Stati membri al questionario inviato dalla Commissione nel 2011, in merito al rispetto del divieto sulle pellicce di cane e di gatto nel 2009 e nel 2010[4].;

– le informazioni trasmesse dagli Stati membri in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione del regolamento;

– la corrispondenza inviata dalle parti interessate o da Stati membri pervenuta alla Commissione;

– gli esiti di una riunione[5] organizzata dalla Commissione il 18 gennaio 2012 per discutere dell'applicazione del divieto con i rappresentanti degli Stati membri e le principali parti interessate[6].

4. ATTUAZIONE DEL DIVIETO

4.1. Controlli negli Stati membri

Allo scopo di far valere il divieto gli Stati membri si sono trovati a dover predisporre sistemi di controllo, consistenti principalmente nell'integrare le verifiche relative al divieto nei meccanismi di controllo già esistenti, come descritto nelle sezioni che seguono.

Le iniziative intraprese sono state più o meno elaborate a seconda degli Stati membri; in particolare, quelle riguardanti formazione e procedure nonché la diffusione di informazioni sono stati prese da un numero limitato di Stati membri.

---

3 Per "divieto" si intende "il divieto sulle pellicce di cane e di gatto". Ciò vale in tutto il resto del testo.

4 Tutti gli Stati membri hanno risposto ad eccezione della Grecia.

5 L'ordine del giorno e le presentazioni della riunione sono consultabili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/seminars/docs/agenda_implementation_ban_cat_dog_fur_en.pdf

6 L'elenco delle organizzazioni che hanno partecipato alla riunione è disponibile nell'allegato alla relazione.

Poiché la maggior parte delle pellicce di cane e di gatto e dei prodotti che le contengono proviene da paesi terzi, l'obiettivo primario dei sistemi di controllo messi in atto negli Stati membri è quello di impedire l'ingresso nell'UE di importazioni commerciali illegali di tali prodotti da paesi terzi. Non vi sono prove che nell'UE vengano prodotte pellicce di cane e di gatto, e la possibilità che vengano esportate è perciò meramente teorica.

4.1.1. Legislazioni nazionali che vietano le pellicce di cane e di gatto

Le legislazioni nazionali che vietavano le pellicce di cane e di gatto vigenti prima dell'adozione del regolamento sono state abrogate e/o modificate negli Stati membri interessati. L'entrata in vigore del regolamento ha perciò consentito di armonizzare le norme a livello di UE, semplificando il compito sia a personale che effettua i controlli sia agli operatori che commerciano legalmente pellicce e relativi prodotti o pellicce sintetiche.

4.1.2. Sanzioni applicabili in caso di violazioni del divieto

È di competenza degli Stati membri istituire sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del regolamento. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

La maggior parte degli Stati membri ha modificato la propria legislazione nazionale per introdurvi sanzioni amministrative o penali in caso di violazioni del divieto. Altri Stati membri avevano già stabilito sanzioni d'indole generale, concernenti l'importazione o la commercializzazione illegale di merci, atte ad essere applicate in caso di violazioni del regolamento.

Le sanzioni amministrative consistono principalmente in ammende da infliggere agli operatori, ma non escludono la possibilità di utilizzare anche sanzioni penali.

Le sanzioni penali richiedono in generale che il caso sia deferito a un tribunale nazionale. Come illustrato nella tabella 1, il livello delle sanzioni applicabili varia molto a seconda degli Stati membri.

Tutti gli Stati membri hanno infine facoltà di sequestrare prodotti illegali e di richiederne la distruzione.

Tabella 1: Sintesi delle sanzioni applicabili negli Stati membri in caso di violazioni del divieto sulle pellicce di cane e di gatto

Sanzioni	Gamma delle sanzioni
Sanzione amministrativa	Da 250 - 500 EUR fino a 20 000 EUR
Sanzione penale	Ammende da 1 500 EUR a 40 000 EUR Detenzione da 4 mesi a 3 anni

Fonte: risposte degli Stati membri al questionario sull'attuazione inviato dalla Commissione

4.1.3. Autorità competenti responsabili dell'applicazione del divieto

Poiché l'obiettivo principale dei controlli era impedire l'ingresso nell'Unione di importazioni illegali di pellicce di cane e di gatto da paesi terzi, le autorità doganali, eventualmente coadiuvate da quelle veterinarie, erano le principali autorità competenti designate dagli Stati membri come responsabili dell'applicazione del divieto.

Alle autorità doganali spettava l'incarico di individuare partite commerciali potenzialmente illegali provenienti da paesi terzi sospettate di contenere pellicce di cane e di gatto. L'esperienza acquisita nell'impedire importazioni illegali in altri settori si è rivelata essenziale per individuare le partite a rischio. In caso di sospetto i servizi doganali effettuano controlli per confermare o meno tale sospetto. La procedura di controllo sulle importazioni di pellicce di cane e di gatto è stata pertanto integrata nelle procedure doganali generali, che già includono controlli fondati sull'analisi dei rischi. Dato il basso numero controlli effettuati è improbabile che l'applicazione del divieto abbia creato un onere notevole per le autorità doganali.

Le autorità veterinarie, laddove coinvolte, erano incaricate perlopiù dell'ispezione fisica delle spedizioni sospette nonché del campionamento e all'occorrenza dell'invio dei campioni per l'analisi.

Laddove erano coinvolte più autorità competenti, la maggior parte degli Stati membri interessati ha adottato provvedimenti affinché queste cooperassero e scambiassero informazioni.

4.1.4. Formazione e procedure

A livello di UE la Commissione ha integrato misure di controllo riguardanti il divieto nella banca dati online sulle tariffe doganali denominata TARIC[7].

TARIC è una banca dati multilingue disponibile online per i funzionari e gli operatori del settore in cui sono integrate in particolare le misure relative alle restrizioni all'importazione e all'esportazione. Nel 2009 è stato definito a livello di UE e inserito nella TARIC un elenco di prodotti e codici della nomenclatura combinata (NC)[8] di merci sospettate di contenere pellicce di cane e di gatto.

Diversi Stati membri hanno citato l'utilità della TARIC al fine di aiutarli a individuare eventuali partite illegali. Uno Stato membro ha tuttavia ritenuto che l'elenco delle merci e dei codici NC relativi a prodotti sospettati di contenere pellicce di cane e di gatto fosse troppo ampio.

Quando i funzionari che effettuano i controlli sulle importazioni o le esportazioni di pellicce inseriscono nella TARIC un prodotto o un codice NC appartenenti all'elenco di cui sopra, la base dati mostra che occorre controllare se nella sua dichiarazione doganale l'operatore del settore ha barrato la casella attestante che le pellicce importate o esportate non provengono da cani o gatti, come da regolamento (CE) n. 1523/2007.

Oltre alla TARIC, alcuni Stati membri hanno elaborato per i propri funzionari linee guida e informazioni sull'attuazione del divieto, che comprendono informazioni pratiche per effettuare i controlli nonché ragguagli sulle disposizioni del regolamento e delle rispettive legislazioni nazionali. Un esempio di tali documenti è disponibile al seguente indirizzo:

https://findok.bmf.gv.at/findok/targetSearchSubmit.do;jsessionid=9605F10870FC605A9F5E848516744BF5

[7] La base dati TARIC è accessibile on line al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm

[8] Se dichiarate in dogana nell'Unione, le merci devono essere generalmente classificate secondo la nomenclatura combinata o NC. Le merci importate ed esportate devono essere dichiarate precisando in quale sottovoce della nomenclatura rientrano.

4.1.5. Metodi di analisi per identificare la specie d'origine delle pellicce

Gli Stati membri hanno utilizzato i seguenti metodi di analisi per identificare la specie d'origine delle pellicce:

– identificazione visiva,

– identificazione al microscopio dei peli,

– analisi del DNA, PCR (reazione a catena della polimerasi),

– identificazione della specie animale (la Siam) per mezzo della spettrometria di massa MALDI-TOF.

L'elenco dei metodi e dei laboratori utilizzati in ogni Stato membro è contenuto nell'allegato I alla relazione.

Gli Stati membri hanno utilizzato principalmente l'analisi del DNA, la microscopia e l'identificazione delle specie di animali mediante la spettrometria di massa MALDI TOF. Ciascuno di questi metodi ha aspetti positivi e negativi a seconda del tipo di campioni prelevati, del livello di identificazione richiesto, della ripetibilità e dei relativi costi.

L'**identificazione al microscopio** può determinare se il campione contiene pelliccia animale o sintetica.

L'**analisi del DNA** può stabilire se il campione provenga o meno da un cane o gatto domestico e la specie d'origine della pelliccia, purché siano disponibili i primer pertinenti per ogni specie; L'analisi del DNA può distinguere un campione di pelo di cane domestico da quello di volpe, coyote, sciacallo, cane procione, ma non un campione di pelo di gatto domestico da quello di ibrido di gatto domestico e gatto leopardo. Per riuscire nel suo scopo, tale analisi richiede una quantità e qualità minima di DNA isolato, che può essere talvolta difficile ottenere quando il campione proviene da pelliccia trattata (ad esempio tinta).

L'identificazione delle specie di animali per mezzo della spettrometria di massa MALDI-TOF può individuare una maggiore varietà di specie d'origine rispetto all'analisi del DNA ed è in grado di rilevare la specie d'origine delle pellicce anche nel caso in cui la pelliccia sia stata trattata.

Ulteriori dettagli sui vari metodi di analisi sono stati forniti nel corso della riunione fra le parti interessate e gli Stati membri organizzata dalla Commissione il 18 gennaio 2012, e sono disponibili sul seguente sito web:

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/seminars/docs/agenda_implementation_ban_cat_dog_fur_en.pdf

La gamma dei costi dei metodi di analisi utilizzati per identificare le pellicce di cane e di gatto è riportata nella tabella seguente.

Tabella 2: Costi dei metodi di analisi per identificare le specie d'origine delle pellicce

Metodo	Costi
Microscopia	30 – 60 EUR
Identificazione delle specie di animali (la Siam) per mezzo di spettrometria di massa	150 – 250 EUR

MALDI TOF	
Analisi del DNA	150 – 1075 EUR

Fonte: risposte degli Stati membri al questionario sull'attuazione inviato dalla Commissione

La maggior parte degli Stati membri designa un laboratorio sul proprio territorio al quale i funzionari possono inviare i campioni per il rilevamento di pellicce di cane e di gatto. Diversi Stati membri hanno scelto o preso in considerazione di subappaltare i campioni a un laboratorio situato in un altro Stato membro, a causa dell'attuale carenza di competenze dei loro laboratori e del numero ridotto di campioni da analizzare.

4.1.6. Diffusione delle informazioni

Come menzionato in precedenza, la banca dati delle tariffe doganali TARIC è disponibile on line per gli operatori del settore. Questi ultimi possono servirsene per avere accesso al regolamento e venire informati del fatto che, per poter importare o esportare pellicce, dovranno dichiarare nella propria dichiarazione doganale che le merci che intendono importare o esportare non contengono pellicce di cane e di gatto.

Vari Stati membri hanno inoltre fornito informazioni ai potenziali operatori interessati, agli importatori e ai dettaglianti nonché ai consumatori. Le lettere di informazioni sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale o nel sito web ufficiale degli Stati membri.

4.2. Risultati dei controlli

Gli Stati membri hanno incentrato le loro attività di controllo sulle importazioni. Tali controlli sono stati inoltre integrati nell'ambito dell'Unione da verifiche eseguite principalmente nei negozi di vendita al dettaglio.

All'occorrenza si sono prelevati campioni da analizzare per confermare la presenza di pellicce di cane e di gatto. I prodotti illegali eventualmente reperiti sono stati sequestrati e distrutti. In caso di infrazione si sono comminate sanzioni.

Nelle tabelle seguenti è fornita una sintesi dei controlli svolti dagli Stati membri e dei loro risultati. Gli Stati membri non hanno fornito dati specifici sulla quantità di pellicce di cane e di gatto trovate e sulle sanzioni applicate.

Tabella 3: Controlli eseguiti per impedire le importazioni commerciali illegali di pellicce di cane e di gatto

Anno	Numero di partite commerciali importate verificate	Numero di partite commerciali importate campionate per l'analisi	Numero di partite non accettate all'importazione	Numero di partite sequestrate	Numero di partite distrutte
2009	9687	0	1	0	0
2010	25275	5	2	67	0

Fonte: risposte degli Stati membri al questionario sull'attuazione inviato dalla Commissione

Tabella 4: Controlli eseguiti per l'immissione illegale di pellicce di cane e di gatto sul mercato dell'UE

Anno	Numero di controlli eseguiti in negozi e rivendite al dettaglio	Numero di partite commerciali importate campionate per l'analisi	Numero di partite commerciali sequestrate in negozi e rivendite al dettaglio[9]	Numero di partite commerciali sequestrate in negozi e rivendite al dettaglio[10]	Numero di verifiche mirate su siti web che vendono su internet	Numero di verifiche mirate su pacchi spediti per posta
2009	119	46	66	56	0	0
2010	169	52	40	28	0	0

Fonte: risposte degli Stati membri al questionario sull'attuazione inviato dalla Commissione

Tabella 5: Numero di campioni analizzati

Stato membro	Numero di campioni analizzati	
	2009	**2010**
Austria	1	10
Repubblica ceca	0	1
Germania	1	
Danimarca	15 per il 2009 e il 2010	
Finlandia	0	2
Francia	46 (17 dei quali non erano conformi[11])	20 (tutti i campioni erano conformi)
Italia	20	
Regno Unito	0	3
Totale	119	

Fonte: risposte degli Stati membri al questionario sull'attuazione inviato dalla Commissione

Nel 2010 il numero di controlli è aumentato rispetto al 2009, alla pari del numero di campioni prelevati e trasmessi per le analisi. Il 2009 è stato il primo anno di entrata in vigore del regolamento, e nel 2010 il livello di attuazione è aumentato poiché ormai gli Stati membri avevano preso i provvedimenti necessari per organizzare i controlli.

Dalle informazioni trasmesse dagli Stati membri, le merci identificate dagli Stati membri come potenzialmente contenenti pellicce di cane e di gatto erano principalmente giacche e giacconi, sciarpe, foulard, portachiavi e pelli.

9 Le partite sequestrate non erano necessariamente campionate per l'analisi, dal momento che il mancato rispetto delle disposizioni poteva essere stato rilevato in rapporto a motivi diversi dai risultati positivi di analisi.

10 Le partite distrutte non erano necessariamente campionate per l'analisi, dal momento che il mancato rispetto delle disposizioni poteva essere stato rilevato in rapporto a motivi diversi dai risultati positivi di analisi.

11 Per "non conformità" si intende un risultato attestante la presenza di pellicce di cane e di gatto.

5. PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'ATTUAZIONE

Secondo alcune delle parti interessate il numero di controlli ufficiali per quanto riguarda l'immissione sul mercato dell'UE di pellicce di cane e di gatto è stato insufficiente, in particolare per quanto riguarda le vendite su internet.

La questione degli obblighi di etichettatura è stata discussa nel quadro della futura applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2011[12] per quanto riguarda l'etichettatura di capi d'abbigliamento contenenti una piccola parte di pellicce quale prescritta dagli Stati membri.

Il regolamento (CE) n. 1007/2011 stabilisce l'obbligo di indicare la presenza di parti non tessili di origine animale nell'etichettatura o contrassegno di prodotti tessili che contengano tali parti, al fine di consentire ai consumatori di operare scelte informate. L'etichettatura o il contrassegno non dovrebbero essere fuorvianti.

6. EFFETTO DEL REGOLAMENTO

Le principali parti interessate hanno evidenziato l'effetto positivo del regolamento. Il divieto di pellicce di cane e di gatto vige ora in tutti gli Stati membri. Il regolamento armonizza le norme, semplificando così il lavoro degli operatori commerciali che importano o immettono sul mercato dell'UE pellicce o articoli che le contengono. Secondo la European Fur Breeders' Association (associazione degli allevatori europei di animali da pelliccia), inoltre, il divieto non ha avuto effetti negativi sul commercio delle pellicce.

In base al parere delle parti interessate si può ritenere che il divieto e i controlli effettuati negli Stati membri garantiscano che il rischio per i consumatori europei di trovarsi in una situazione in cui potrebbero acquistare pellicce di cane e di gatto è molto limitato.

7. CONCLUSIONE

Gli Stati membri hanno posto in essere un sistema di controlli per applicare il divieto, principalmente integrando verifiche specifiche nei preesistenti sistemi di controllo mediante le seguenti azioni:

– modifica delle legislazioni nazionali diretta ad abrogare precedenti misure nazionali che vietavano le pellicce di cane e di gatto e a introdurre sanzioni;

– designazione delle autorità competenti e dei funzionari responsabili;

– designazione, in caso di sospetto, dei metodi di analisi e dei laboratori che svolgono dette funzioni al fine di identificare se le pellicce provengano da cani o gatti domestici;

– formazione ed elaborazione di procedure finalizzate a informare i funzionari incaricati dello svolgimento dei controlli;

– diffusione di informazioni agli operatori del settore e al pubblico in generale.

[12] Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili (GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1-64).

L'obiettivo primario dei sistemi di controllo è impedire l'introduzione nell'Unione di importazioni commerciali illegali di pellicce di cane e di gatto da paesi terzi, in quanto la maggior parte di dette importazioni proviene da tali paesi.

Nel 2009 e nel 2010 i controlli effettuati dagli Stati membri si sono pertanto incentrati soprattutto sulla prevenzione di importazioni illegali. Il coinvolgimento diretto delle autorità doganali e l'uso della banca dati TARIC della Commissione da parte degli operatori del settore e degli Stati membri consentono un'applicazione armonizzata del divieto di importazioni illegali.

L'applicazione del regolamento ha prodotto un effetto complessivamente positivo poiché esso, sostituendo vari divieti nazionali applicati con procedure diverse, semplifica il lavoro degli operatori del settore. Secondo le parti interessate il divieto ha inoltre contribuito a limitare il rischio di esporre i consumatori europei all'acquisto di pellicce di cane e di gatto o di prodotti contenenti tali pellicce.

ALLEGATO I: Metodi di identificazione delle pellicce di cane e di gatto utilizzati negli Stati membri

N.	Stato membro	Metodo applicabile
1	**Austria**	Sono state prese in considerazione l'identificazione al microscopio dei peli e l'analisi del DNA
2	**Belgio**	Nessuna informazione disponibile nella risposta al questionario
3	**Bulgaria**	Identificazione al microscopio dei peli e MALDI TOF
4	**Cipro**	MALDI-TOF
5	**Repubblica ceca**	Analisi del DNA
6	**Danimarca**	Analisi del DNA
7	**Estonia**	Identificazione dei peli visiva e al microscopio
8	**Finlandia**	Identificazione dei peli al microscopio
9	**Francia**	Identificazione dei peli al microscopio e analisi del DNA
10	**Germania**	Analisi del DNA e MALDI TOF
11	**Grecia**	Nessuna risposta al questionario
12	**Ungheria**	Identificazione dei peli al microscopio e analisi del DNA
13	**Irlanda**	MALDI-TOF
14	**Italia**	Identificazione dei peli visiva e al microscopio, analisi del DNA e MALDI TOF
15	**Lettonia**	Identificazione dei peli al microscopio
16	**Lituania**	Identificazione dei peli al microscopio e analisi del DNA, in esame
17	**Lussemburgo**	MALDI-TOF
18	**Malta**	Analisi del DNA
19	**Paesi Bassi**	Identificazione dei peli al microscopio e MALDI TOF
20	**Polonia**	Identificazione visiva e analisi del DNA
21	**Portogallo**	È in esame l'ipotesi di subappaltare un laboratorio all'estero
22	**Romania**	MALDI-TOF
23	**Slovacchia**	Identificazione dei peli al microscopio, analisi del DNA e MALDI TOF
24	**Slovenia**	Identificazione dei peli al microscopio e analisi del DNA
25	**Spagna**	Identificazione dei peli al microscopio e analisi del DNA
26	**Svezia**	Analisi del DNA e MALDI TOF
27	**Regno Unito**	Analisi del DNA

Fonte: risposte degli Stati membri al questionario sull'attuazione inviato dalla Commissione

ALLEGATO II: Elenco delle parti interessate consultate

Nome dell'organizzazione
Associazione europea di dettaglianti di abbigliamento (AEDT)
COTANCE
GAIA
Humane Society International (HSI)
Federazione internazionale della pellicceria (International Fur Trade Federation),
European Fur Breeders' Association (associazione degli allevatori europei di animali da pelliccia)
Euroleather
S.C. UNIC (Unione nazionale industria conciaria)
Fondation Brigitte Bardot
IFAW, Fondo internazionale per il benessere degli animali